



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/40 DEL 19.02.2019

Oggetto: **Rideterminazione e graduazione dei compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici nominate per l'espletamento di procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno agli impieghi regionali. L.R. 11 maggio 2006 n. 4, art. 20.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rappresenta che il decreto legge 31.5.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, ha impartito disposizioni in materia di contenimento dei costi degli apparati amministrativi. È indispensabile, pertanto, ai fini del contenimento della spesa pubblica e di un corretto impiego delle risorse finanziarie, limitare, con le riduzioni previste dal D.L. citato, i compensi per i componenti esterni delle commissioni esaminatrici nominate per l'espletamento delle procedure concorsuali nell'ambito del Sistema Regione.

Peraltro, detti compensi, attualmente definiti dalla L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e dal Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 1 2344/62 del 16.4.2006, devono essere rideterminati anche in base al disposto dell'art. 20 (contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale) della L.R. n. 4/2006, che prevede, tra l'altro, che i compensi fissati dalla citata legge regionale n. 27/1987 "devono intendersi come importi massimi da graduare in relazione alla tipologia e complessità del concorso".

Conseguentemente, in conformità a quanto previsto anche negli atti d'indirizzo emanati dalla Giunta regionale in materia di applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e di semplificazione e trasparenza, occorre rideterminare, differenziando e graduando opportunamente, i compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici nominate per il reclutamento del personale - mediante procedura concorsuale o di corso concorso - in attuazione del predetto art. 20, previa riduzione degli importi massimi, previsti dalla normativa, in applicazione dei "tagli" di cui al citato D.L. n. 78/2010.

Per i componenti interni occorre, invece, considerare che il D.Lgs. n. 150/2009 ha statuito che "il trattamento economico fondamentale accessorio... è definito (esclusivamente) dai contratti collettivi di lavoro". Conseguentemente, in assenza di norme contrattuali in proposito che definiscano il riconoscimento e la quantificazione di eventuali compensi per lo svolgimento delle funzioni di cui si



tratta fra gli oneri contrattuali medesimi, detti compensi non possono essere riconosciuti al personale in servizio. D'altro canto, la giurisprudenza amministrativa e contabile riconduce ai doveri d'ufficio l'attività prestata per lo svolgimento di tali compiti.

Tutto ciò considerato, i compensi indicati dalla L.R. 22 giugno 1987 n. 27, per il Presidente e i componenti effettivi e membri aggiunti delle commissioni esaminatrici delle suddette procedure di reclutamento, devono essere rideterminati, da un lato, fissando gli importi massimi attribuibili, previa applicazione delle riduzioni previste dal D.L. n. 78/2010, e, dall'altro, opportunamente differenziati e graduati in relazione alla tipologia e complessità del concorso e del ruolo svolto dai componenti, secondo le disposizioni che si propongono alla approvazione della Giunta.

1. Compensi componenti esterni:

- a ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici delle procedure di reclutamento del personale, mediante concorso pubblico o corso concorso, è corrisposto un compenso fisso base, differenziato in relazione alla categoria/area indicata nel relativo bando di concorso e al ruolo svolto nell'ambito della commissione; detti compensi sono indicati nell'allegato;
- per le procedure che prevedono diverse prove di esame, il compenso di cui al punto precedente è integrato con il compenso aggiuntivo indicato, per ciascuna categoria/area, nell'allegato citato; detto compenso è corrisposto per ciascun concorrente presente alle prove d'esame/preselezione oltre i primi 250.

In ogni caso, i compensi complessivamente spettanti a ciascun componente, in applicazione di quanto previsto ai punti uno e due che precedono, non possono eccedere, per ciascuna delle categorie/aree, gli importi complessivi indicati nello stesso allegato.

2. Compensi membri esperti aggiunti:

- ai membri esperti aggiunti delle Commissioni esaminatrici, esperti in lingua straniera o in informatica o in altre materie speciali la cui conoscenza sia richiesta in relazione alla posizione da ricoprire, è corrisposto un compenso fisso base pari al 50% del relativo compenso dovuto al componente esterno ordinario, come meglio specificato nell'allegato;
- Il compenso di cui al punto che precede è integrato dell'importo aggiuntivo indicato nell'allegato che sarà corrisposto per ogni concorrente esaminato.



In ogni caso, i compensi complessivamente spettanti, in applicazione di quanto previsto ai punti uno e due che precedono, non possono eccedere, per ciascuna delle categorie/aree, gli importi complessivi indicati nell'allegato.

3. Compensi componenti in ipotesi di prova preselettiva affidata a società specializzata.

Qualora le procedure di reclutamento del personale mediante concorso pubblico o corso concorso prevedano l'affidamento delle prove preselettive a società specializzate, i compensi aggiuntivi da corrispondere a ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici sono determinati come di seguito indicato.

Ipotesi A – Affidamento a società specializzata dell'intera procedura di preselezione inclusa la definizione dei quesiti, questionari o altri elementi che saranno oggetto delle prove preselettive.

I compensi aggiuntivi da corrispondere a ciascun componente esterno sono determinati come segue: Numero candidati presenti in preselezione meno numero candidati ammessi alla prova scritta moltiplicato per il compenso aggiuntivo, determinato secondo i coefficienti indicati nei paragrafi precedenti, e decurtato del 50%.

Ipotesi B – Affidamento a società specializzata dell'intera procedura di preselezione esclusa la definizione dei quesiti, questionari o altri elementi che saranno oggetto delle prove preselettive

I compensi aggiuntivi da corrispondere a ciascun componente esterno sono determinati come segue: numero candidati presenti in preselezione meno numero candidati ammessi alla prova scritta moltiplicato per il compenso aggiuntivo, determinato secondo i coefficienti indicati nei paragrafi precedenti, e decurtato del 25%.

In ogni caso, a seguito delle sopra indicate riduzioni, i compensi complessivi spettanti a ciascun commissario non potranno superare gli importi massimi stabiliti - per ciascuna tipologia di concorso e categoria di componenti - nei paragrafi precedenti e specificati nell'allegato.

4. Compensi componenti interni.

Ai componenti interni dell'Amministrazione regionale e degli Enti, Aziende o Agenzie del Sistema regione, nominati Presidente, Componente o Segretario, nonché ai dipendenti impiegati nell'attività di assistenza e/o vigilanza durante lo svolgimento delle prove d'esame di concorso pubblico per l'assunzione agli impieghi regionali, non competono, per le considerazioni esposte in premessa, i compensi previsti nei precedenti punti.



Pertanto, lo svolgimento dei lavori delle commissioni esaminatrici dovrà essere organizzato in modo da contenere, per quanto possibile, la partecipazione dei componenti interni entro il normale orario di lavoro.

In considerazione di specifiche esigenze della procedura concorsuale, le eventuali eccedenze di orario per la partecipazione ai lavori della commissione esaminatrice e anche per le attività di assistenza e vigilanza durante le prove d'esame, possono essere computate ai fini della erogazione del compenso per lavoro straordinario, attingendo, ove necessario, al c.d. straordinario in emergenza. Invece, per i componenti interni delle Commissioni esaminatrici di qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa, resta ferma l'integrale l'applicazione del principio di onnicomprensività di cui alle disposizioni normative e contrattuali di riferimento, in materia di trattamento economico e di orario di lavoro.

5. Rimborsi spese.

È riconosciuto ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale impegnato nell'attività di assistenza e/o di vigilanza, il rimborso delle spese di viaggio documentate a condizione che la sede di svolgimento dei lavori della Commissione sia diversa dalla ordinaria sede di servizio e dal luogo di residenza o domicilio.

Tale rimborso è determinato, per il personale interno, secondo i limiti e le misure previste dalle ordinarie disposizioni in materia di missioni del personale.

Per i componenti esterni i rimborsi spese sono determinati secondo gli stessi limiti e le misure previste rispettivamente dal punto 2, lett. a) e b) e dal punto 7 (con le limitazioni previste per il pernottamento dalle linee guida in materia) dell'art. 54 del "Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale" - parte normativa 2006/2009 sottoscritto il 19 marzo 2008 o dalle successive eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso.

6. Compensi componenti sottocommissioni.

In caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti esterni di queste ultime il compenso fisso base, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, definito nell'allegato, è ridotto del 50%.

A tali componenti è riconosciuto il rimborso spese di cui al precedente punto 5.

6. Dimissioni e decadenza componenti.



In caso di dimissioni e/o decadenza dei componenti delle commissioni esaminatrice, ai medesimi è corrisposto, al termine della procedura concorsuale, il solo compenso fisso base, in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione a cui gli stessi hanno partecipato.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

DELIBERA

- di dare atto che, per effetto di quanto disposto sia dal decreto legge 31.5.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, sia dall'art. 20 della L. R. n. 4/2006, occorre provvedere a rideterminare i compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici nominate per l'espletamento delle procedure concorsuali nell'ambito dell'amministrazione regionale e degli enti facenti parte del Sistema regione;
- di accogliere integralmente la proposta formulata in premessa e, conseguentemente, di disporre che i compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici di cui si tratta sono ridotti e opportunamente differenziati e graduati in relazione alla tipologia di concorso e di funzioni svolte da ciascun componente come indicato nell'allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru